

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 13546 del 04/08/2020 BOLOGNA

Proposta: DPG/2020/13948 del 04/08/2020

Struttura proponente: SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: LEGGE N. 238/2016, ART. 10. E D.G.R. N. 1072/2017. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE (ARRICCHIMENTO) DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA PER LA CAMPAGNA 2020/2021.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI FILIERA

Firmatario: ROBERTA CHIARINI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Marco Zilibotti

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto, in particolare, l'allegato VIII del predetto Regolamento n. 1308/2013, parte I "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole" e nello specifico:

- la sezione A. che prevede:
 - al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
 - al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice 1 dell'allegato VII del medesimo Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- la sezione B. che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento;
- la sezione D. che contiene ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che in relazione alla classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C II e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Vista la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 10 "Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1072 del 17 luglio 2017 recante: "Legge n. 238/2016 art. 10 - approvazione delle disposizioni procedurali per il rilascio del provvedimento di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia";

Dato atto che l'allegato parte integrante e sostanziale della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2017 prevede, tra l'altro:

- al punto 2, che la segnalazione della necessità di ricorrere alla pratica dell'arricchimento sia presentata al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - della Regione Emilia-Romagna entro il 31 luglio di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel mese di agosto ed entro il 31 agosto di ogni anno per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi nel periodo successivo e che tale segnalazione sia effettuata:
 - per i vini DOP e IGP, dai Consorzi di tutela riconosciuti e, in loro assenza, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali o dalle Organizzazioni di produttori interessate o dalle Centrali cooperative agricole;
 - per i vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, dalle Organizzazioni professionali agricole regionali, dalle Organizzazioni di produttori interessate, dalle Centrali cooperative agricole;
- al punto 3, che la sussistenza delle condizioni climatiche o fitopatologiche che giustificano il ricorso all'arricchimento sia attestata da Enti di ricerca specializzati attraverso una relazione tecnica che comprovi che sul territorio della Regione Emilia-Romagna, o in parte di essa, si sono verificati eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino delle superfici vitate in produzione;
- al punto 4, che il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l'istruttoria delle segnalazioni e accerta sulla base della relazione tecnica la sussistenza di eventi climatici e fitopatologici avversi alla regolare maturazione delle uve da vino, anche attraverso verifiche e consultazioni del Servizio Fitosanitario e ARPAE e, se necessario, dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca; in esito alle verifiche compiute il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni, autorizza il ricorso all'arricchimento;

Vista la relazione del CRPV (protocollo n. 21/07/2020. 515379.E) che evidenzia, in particolare che:

- nell'annata 2019/2020 l'andamento meteorologico sul territorio regionale è stato caratterizzato da temperature

al di sopra della media nel periodo ottobre 2019 - marzo 2020, contraddistinti, altresì, da precipitazioni inferiori alla norma. Tra la fine di marzo e inizio aprile 2020 si sono verificate intense gelate tardive che hanno prodotto notevoli danni alla viticoltura regionale. L'inverno mite non ha quindi consentito alla vite il soddisfacimento del fabbisogno in freddo comportando un germogliamento anomalo, non ottimale, caratterizzato da una diffusa presenza di gemme cieche e notevole eterogeneità nello sviluppo dei germogli accentuatosi poi nel successivo periodo primaverile. Aprile e maggio 2020 sono risultati altri due mesi con temperature medie superiori alla norma accompagnati da scarsità di precipitazioni che hanno portato ad avere un anticipo della fase della fioritura della vite di 10 - 15 giorni rispetto al 2019. La fioritura è risultata molto scalare sulla medesima pianta e si è assistito ad un generale raccorciamento delle diverse fasi fenologiche della vite. Giugno 2020 ha invece fatto registrare temperature leggermente inferiori alla media e precipitazioni superiori alla norma in particolare nell'area occidentale della Regione in cui le precipitazioni sono risultate più abbondanti che nell'area del bolognese e della Romagna. Nella prima quindicina di luglio le temperature sono state leggermente inferiori alla norma con precipitazioni più abbondanti, ma sempre nel settore occidentale della Regione. All'invasatura la vite conferma la sovrapposizione di fasi fenologiche all'interno della medesima pianta, preludio ad una maturazione dei grappoli incompleta con rapporto zuccheri/acidità decisamente squilibrato a favore dell'acidità, in particolare in alcuni vitigni (Merlot e Ancelotta).

- Il quadro fitosanitario presenta criticità in diverse zone della Regione per la presenza della Tignoletta della vite (*Lobesia botrana*) che attaccando gli acini favorirà di certo una maggior diffusione della *Botrytis cinerea* e/o del marciume acido. Si conferma preoccupante, anche per il 2020, l'incremento della presenza di Fillossera non solo nelle colline riminesi, ma anche nella pedecollina forlivese e nelle colline modenesi, che può comportare a maturazione dell'uva ripercussioni sull'esito qualitativo della vendemmia.
- Stante l'estrema criticità che si sta riflettendo sulla qualità delle produzioni e la possibilità che nell'ultimo periodo di maturazione dell'uva la situazione possa aggravarsi ulteriormente, si ritiene utile agevolare gli interventi che possono in qualche modo riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti per mantenere alto il livello qualitativo dei vini ottenuti dalle uve della vendemmia 2020.

- Si ritiene giustificata pertanto la richiesta di autorizzare l'arricchimento per i mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2020;

Preso atto:

- delle segnalazioni di: Consorzio Tutela Vini D.O.C. Colli Piacentini, Consorzio Vini di Romagna, Consorzio Vini Colli Bolognesi, Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, Consorzio Tutela Vini Reno, Consorzio per la tutela e la promozione dei vini DOP Reggiano e Colli di Scandiano e di Canossa, Consorzio Tutela Vini Emilia, Consorzio Tutela del Lambrusco di Modena, Confagricoltura Emilia Romagna e Coldiretti, pervenute entro il 31/7/2020, inerenti l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per le DOP ed IGP di loro competenza, conservate agli atti di questo Servizio;
- della richiesta di Confcooperative-Fedagri Emilia-Romagna e Legacoop Agroalimentare Nord-Italia, protocollo n. 23/07/2020. 519071.E, finalizzata ad ottenere l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione, del vino e in generale di tutti i prodotti, della vendemmia 2020, destinati alla produzione di:
 - vini, vini con indicazione della varietà e dell'annata, vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico, nei limiti di 1,5 gradi, sull'intero territorio regionale e per tutte le varietà autorizzate alla coltivazione in Emilia-Romagna;
 - vini IGT, DOC e DOCG, nei limiti di 1,5 gradi per i vini IGT e DOC e di 1 grado per i vini DOCG, fatto salvo quanto previsto dai disciplinari di produzione delle singole denominazioni di origine;
- della richiesta del Consorzio Vini di Romagna di deroga prevista al punto B., paragrafo 7, lettera b), dell'allegato VIII del Regolamento n. 1308/2013, per i vini della DOC "Romagna Sangiovese" al fine di consentire, a seguito di arricchimento, nel rispetto del disciplinare di produzione, e quindi con l'incremento di non oltre un 1% vol., di portare il titolo alcolometrico totale fino a 15,00% vol.;

Preso atto inoltre:

- della nota del referente ARPAE, PG.527137/2020 del 28/07/2020 nella quale viene confermato che la descrizione dell'andamento meteorologico 2019-2020 presente nella

relazione di CRPV, risulta conforme ai dati rilevati dalla Rete Meteorologica Regionale ed alle elaborazioni climatiche presenti nei bollettini Agrometeorologici settimanali e nei resoconti mensili (Bollettino mensile) redatti dal Simc (Struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae);

- della nota del Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale in data 29/07/2020, PG. 531574/2020 del 30/07/2020, nella quale ha confermato le considerazioni fitosanitarie espresse nella relazione tecnica del CRPV del 21/07/2020 allegata alle segnalazioni pervenute;

Visto il verbale istruttorio dei funzionari incaricati del 31/07/2020, protocollo n. 533785/2020.I, dal quale emerge che:

- il CRPV ritiene giustificata la richiesta di autorizzazione all'arricchimento per mosti, vini per base spumante, vini generici, vini varietali, vini IGT, DOC e DOCG derivati dalla vendemmia 2020, stante le condizioni climatiche e fitopatologiche verificatesi nel periodo compreso tra ottobre 2019 e luglio 2020;
- la documentazione agli atti delle diverse segnalazioni e richieste pervenute è conforme a quanto previsto dalle disposizioni procedurali di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1072/2017 e pertanto è possibile riconoscere alle medesime l'arricchimento richiesto, con decorrenza a partire da agosto per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31/07/2020;
- non è pervenuta alcuna segnalazione da parte del Consorzio Tutela Vini DOC Bosco Eliceo e del Consorzio Tutela Vini Colli di Parma;

Ritenuto quindi di:

- autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà di uve da vino idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, ed in generale di tutti i prodotti della vendemmia 2020 destinati alla produzione dei diversi vini, a partire dal mese di agosto per le vinificazioni ed elaborazioni di cui alle segnalazioni pervenute entro il 31 luglio 2020;
- stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese possa arrivare fino al massimo del 15% vol., a seguito delle operazioni di arricchimento, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale

relativamente all'esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare di produzione;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 1059 del 3 luglio 2018 concernente, tra l'altro, l'approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;
- n. 309 del 4 marzo 2019 recante "Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca";

Viste infine:

- la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell'efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;
- la determinazione dirigenziale n. 4632 del 14/03/2019 concernente la nomina del responsabile dei procedimenti del settore vitivinicolo;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia e pesca n. 23685 del 23/12/2019 concernente, tra l'altro, la proroga dell'incarico di responsabile del Servizio "Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera" fino al 30 ottobre 2020;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1) autorizzare, per la campagna vitivinicola 2020/2021, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., per le uve fresche, i mosti di uve, i mosti di uve parzialmente fermentati, il vino nuovo ancora in fermentazione ed il vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica di seguito indicati:
Emilia o dell'Emilia, Bianco di Castelfranco Emilia, Sillaro, Forlì, Ravenna, Rubicone, Terre di Veleja, Val Tidone e Fortana del Taro per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2020;
- vini a Denominazione di Origine di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Colli Piacentini, Ortrugo dei Colli Piacentini o Ortrugo-Colli Piacentini, Gutturnio, Colli Bolognesi Pignoletto DOCG, Colli d'Imola (tutte le tipologie), Colli di Rimini (tutte le tipologie), Colli di Scandiano e di Canossa, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Modena o di Modena, Pignoletto, Reggiano, Reno, Romagna Albana DOCG, Romagna Cagnina, Romagna Pagadebit e Romagna Trebbiano per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2020;

- 2) autorizzare, al contempo, l'arricchimento per un massimo di 1% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare i seguenti vini DOC:
 - Romagna Albana Spumante, Romagna Sangiovese, Romagna Sangiovese Superiore, Romagna Sangiovese Novello e Colli Bolognesi, comprese le tipologie della sottozona Bologna, per le vinificazioni ed elaborazioni da effettuarsi dal mese di agosto 2020;
- 3) autorizzare inoltre l'arricchimento delle partite atte a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico per mosti e vini ottenuti da uve delle varietà idonee alla coltivazione in Emilia-Romagna, raccolte nel territorio regionale, purché l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;
- 4) stabilire che il titolo alcolometrico volumico totale dei vini della DOP Romagna Sangiovese, a seguito delle operazioni di arricchimento, possa arrivare fino al massimo del 15% vol., ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica e fatte salve le condizioni più restrittive stabilite nello specifico disciplinare di produzione;
- 5) trasmettere il presente provvedimento ai soggetti della filiera regionale che hanno presentato le segnalazioni, al MIPAAF, all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio e all'ICQRF.

Roberta Chiarini